



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

Roma, 27 maggio 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **DI TOMA Maurantonio**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Andria Bat S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. ANDRIA BAT S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **DI TOMA Maurantonio**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Andria Bat S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. ANDRIA BAT S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **VINELLA Francesco**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Bari S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. BARI S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **VINELLA Francesco**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Bari S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. BARI S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **BENIGNI Roberto**, legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.